



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 176 del 14.11.2024

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **12.00** nella Casa Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
GUIDA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
DI GENNARO MARGHERITA	VICE SINDACO	Presente
DE LUCIA MICHELE	ASSESSORE	Presente
GUARRACINO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
CELENTANO ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti **5**

Assenti **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**.

Il Sindaco **Dott. Giuseppe Guida**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

.....
Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata – Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Visto l'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprimono il seguente parere:

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista **TECNICO**

Il Responsabile del Servizio Gestione Tecnica
delle Concessioni di Suolo Pubblico
dott. Sergio Ponticorvo

Il Responsabile del Servizio Tributi
dott. Gianpiero Cicalese



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Visto l'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere:

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Gianpiero Cicalese

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 816 della legge 27.12.2019, n. 160 con il quale si prevede che: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 821 della legge 27.12.2019, n. 160 dispone che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2021 ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Approvazione modifiche"

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 817 della legge 27.12.2019, n. 160 che testualmente recita: "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VERIFICATA la propria competenza a deliberare sull'argomento ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze in data 23.03.2021, rubricata "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative" nella quale viene precisato, in riferimento al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, quanto segue: "I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 - non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni";

RITENUTO di provvedere, per l'anno 2025, alla conferma delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria applicate nell'anno precedente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 20.11.2023 ad oggetto: "Conferma tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria per l'anno 2024";

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 dal quale risulta che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, ispirando la propria gestione al principio della programmazione, deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica resi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico in riferimento al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e dal responsabile del servizio tributi in riferimento al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, per l'anno 2025, le seguenti tariffe per la determinazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria applicate nell'anno 2024 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 20.11.2023:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

TARIFE ANNUE PER UN METRO QUADRATO O LINEARE DI SUOLO PUBBLICO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI SU TARIFFA STANDARD				TARIFE ANNUE (euro per metro quadrato o lineare)			
	CATEGORIA DELLA STRADA				CATEGORIA DELLA STRADA			
	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.
<i>Tariffa standard di riferimento</i>	1	1	1	1	30,00	30,00	30,00	30,00
Occupazioni legate ad attività di cui alle categorie A, B, C e D previste dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 287/1991	9,3334	4,6667	2,6667	2,0000	280,00	140,00	80,00	60,00
Occupazioni legate ad attività commerciali in genere	6,3334	3,0000	2,0000	1,3334	190,00	90,00	60,00	40,00
Tutte le altre occupazioni	6,0000	2,6667	1,6667	1,0000	180,00	80,00	50,00	30,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

TARIFE GIORNALIERE PER UN METRO QUADRATO O LINEARE DI SUOLO PUBBLICO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI SU TARIFFA STANDARD				TARIFE GIORNALIERE (euro per metro quadrato o lineare)			
	CATEGORIA DELLA STRADA				CATEGORIA DELLA STRADA			
	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.
<i>Tariffa standard di riferimento</i>	1	1	1	1	0,60	0,60	0,60	0,60
Occupazioni legate ad attività di cui alle categorie A, B, C e D previste dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 287/1991	9,3334	4,6667	2,6667	2,0000	5,60	2,80	1,60	1,20
Occupazioni legate ad attività commerciali in genere	6,3334	3,0000	2,0000	1,3334	3,80	1,80	1,20	0,80
Tutte le altre occupazioni	6,0000	2,6667	1,6667	1,0000	3,60	1,60	1,00	0,60

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO PUBBLICO
TARIFE ANNUE PER UN METRO QUADRATO O LINEARE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO PUBBLICO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI SU TARIFFA STANDARD				TARIFE ANNUE (euro per metro quadrato o lineare)			
	CATEGORIA DELLA STRADA				CATEGORIA DELLA STRADA			
	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.
<i>Tariffa standard di riferimento</i> (art. 26, comma 3 del regolamento)	1	1	1	1	7,50	7,50	7,50	7,50
Occupazioni legate ad attività di cui alle categorie A, B, C e D previste dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 287/1991	9,3334	4,6667	2,6667	2,0000	70,00	35,00	20,00	15,00
Occupazioni legate ad attività commerciali in genere	6,3334	3,0000	2,0000	1,3334	47,50	22,50	15,00	10,00
Tutte le altre occupazioni	6,0000	2,6667	1,6667	1,0000	45,00	20,00	12,50	7,50


OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO PUBBLICO
TARIFE GIORNALIERE PER UN METRO QUADRATO O LINEARE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO PUBBLICO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI SU TARIFFA STANDARD				TARIFE GIORNALIERE (euro per metro quadrato o lineare)			
	CATEGORIA DELLA STRADA				CATEGORIA DELLA STRADA			
	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.	I CAT.	II CAT.	III CAT.	IV CAT.
<i>Tariffa standard di riferimento</i> (art. 26, comma 3 del regolamento)	1	1	1	1	0,15	0,15	0,15	0,15
Occupazioni legate ad attività di cui alle categorie A, B, C e D previste dall'articolo 5, comma 1 della legge n. 287/1991	9,3334	4,6667	2,6667	2,0000	1,40	0,70	0,40	0,30
Occupazioni legate ad attività commerciali in genere	6,3334	3,0000	2,0000	1,3334	0,95	0,45	0,30	0,20
Tutte le altre occupazioni	6,0000	2,6667	1,6667	1,0000	0,90	0,40	0,25	0,15

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI
TARIFE ANNUE PER UN METRO QUADRATO DI CIASCUN MEZZO PUBBLICITARIO

TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO	COEFFICIENTI SU TARIFFA STANDARD		TARIFE ANNUE (euro per metro quadrato)	
	CATEGORIA DELLA STRADA		CATEGORIA DELLA STRADA	
	I CAT.	II CAT.	I CAT.	II CAT.
<i>Tariffa standard di riferimento</i>	1	1	30,00	30,00
Insegne d'esercizio non luminose	2,6667	1,3334	80,00	40,00
Insegne d'esercizio luminose	3,2000	1,6000	96,00	48,00
Preinsegne	2,6667	1,3334	80,00	40,00
Cartelli non luminosi	2,6667	1,3334	80,00	40,00
Cartelli luminosi	3,2000	1,6000	96,00	48,00
Striscioni, Locandine, Stendardi non luminosi	2,6667	1,3334	80,00	40,00
Striscioni, Locandine, Stendardi luminosi	3,2000	1,6000	96,00	48,00
Segni orizzontali reclamistici	2,6667	1,3334	80,00	40,00
Impianti pubblicitari di servizio non luminosi Impianti di pubblicità e propaganda non luminosi	2,6667	1,3334	80,00	40,00
Impianti pubblicitari di servizio luminosi Impianti di pubblicità e propaganda luminosi	3,2000	1,6000	96,00	48,00
Pubblicità su veicoli di uso pubblico all'interno o all'esterno	2,6667		80,00	
Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato	2,6667		80,00	



ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE
TARIFE GIORNALIERE PER UN METRO QUADRATO DI CIASCUN MEZZO PUBBLICITARIO

TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO	COEFFICIENTI SU TARIFFA STANDARD		TARIFE GIORNALIERE (euro per metro quadrato)	
	CATEGORIA DELLA STRADA		CATEGORIA DELLA STRADA	
	I CAT.	II CAT.	I CAT.	II CAT.
<i>Tariffa standard di riferimento</i>	1	1	0,60	0,60
Insegne d'esercizio non luminose	2,6667	1,3334	1,60	0,80
Insegne d'esercizio luminose	3,2000	1,6000	1,92	0,96
Preinsegne	2,6667	1,3334	1,60	0,80
Cartelli non luminosi	2,6667	1,3334	1,60	0,80
Cartelli luminosi	3,2000	1,6000	1,92	0,96
Striscioni, Locandine, Stendardi non luminosi	2,6667	1,3334	1,60	0,80
Striscioni, Locandine, Stendardi luminosi	3,2000	1,6000	1,92	0,96
Segni orizzontali reclamistici	2,6667	1,3334	1,60	0,80
Impianti pubblicitari di servizio non luminosi Impianti di pubblicità e propaganda non luminosi	2,6667	1,3334	1,60	0,80
Impianti pubblicitari di servizio luminosi Impianti di pubblicità e propaganda luminosi	3,2000	1,6000	1,92	0,96
Pubblicità su veicoli di uso pubblico all'interno o all'esterno	2,6667		1,60	
Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato	2,6667		1,60	

3. di disporre che, per le istanze di assoggettamento al canone di pubblicità, presentate a norma dell'articolo 4, comma 3 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.1999, ma non ancora dotati di idonea autorizzazione, resta fermo l'obbligo, fino all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento di rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile del servizio edilizia privata, della riscossione da parte del responsabile del servizio tributi dei soli canoni patrimoniali di esposizione pubblicitaria nella misura prevista per le esposizioni pubblicitarie permanenti di cui al Capo III del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2021 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2021 con l'applicazione, per l'anno 2025, delle tariffe approvate con la presente deliberazione;
4. di rinviare, per tutto quanto altro attiene alla determinazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2021 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2021;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 21.11.2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
- che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 17507 in data 21.11.2024, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 21 novembre 2024

IL MESSO COMUNALE
Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.11.2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 184, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 21 novembre 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Michele Cappiello